



1. Veicoli. Strade

1.1 Definizione e classificazione dei veicoli

1.1.1 Definizione di veicolo

Il Codice della Strada intende per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non sono considerati veicoli le macchine per uso di bambini o di invalidi.

1.1.2 Veicoli privi di motore

I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi, ad esempio i carretti a mano.

I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali.

Le biciclette ("velocipedi") sono i veicoli con due o più ruote funzionanti per mezzo di pedali azionati dalle persone che si trovano su di essi.

Esistono anche le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, e i monopattini elettrici, che dal 2020 sono equiparati alle biciclette.



18897. Veicolo a braccia



7906. Veicolo a trazione animale



7812. Bicicletta (velocipede)



21305. Tandem (velocipede)



18861. Quadriciclo a pedale (velocipede)



13927. Bicicletta con pedalata assistita (non è un ciclomotore)

1.1.3 Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a motore, a due o tre ruote che hanno le seguenti caratteristiche:

- motore, se termico, fino a 50 cm³ di cilindrata con capacità di sviluppare una velocità fino a 45 km/h

Ai fini della circolazione sono assimilati ai ciclomotori i **quadricicli leggeri** che hanno queste caratteristiche:

- quattro ruote
- motore di cilindrata non superiore a 50 cm³ (se termico) con capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h
- potenza pari o inferiore a 6 kW

I ciclomotori non sono motoveicoli e non rientrano nella categoria dei motocicli.



7868. Ciclomotore a due ruote



7878. Ciclomotore a tre ruote per trasporto cose



7190. Quadriciclo leggero per trasporto persone



1.1.4 Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, e si dividono in:

- **motocicli**, veicoli a 2 ruote con cilindrata superiore a 50 cm³ destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente; possono essere dotati di cambio automatico
- **tricicli**, veicoli a 3 ruote **simmetriche** con motore di cilindrata superiore a 50 cm³ e aventi una velocità massima **superiore a 45 km/h**
- **quadricicli non leggeri** - la loro **potenza è sempre inferiore o uguale a 15 kW**. La velocità massima consentita è di 80 km/h fuori dei centri abitati

I quadricicli sono veicoli a motore a 4 ruote. I quadricicli non sono autoveicoli.



7913. Motociclo



7189. Motociclo con sidecar - NON è un triciclo



16301. Triciclo a ruote simmetriche



13928. Quad - quadriciclo non leggero con potenza fino a 15 kW

1.1.5 Autoveicoli

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, eccetto i quadricicli, e si distinguono nelle seguenti tipologie:

- autovetture
- autobus
- autocarri
- trattori stradali
- autoveicoli per trasporti specifici
- autoveicoli per uso speciale
- autotreni
- autoarticolati
- autosnodati
- autocaravan
- mezzi d'opera (autoveicoli eccezionali)



1.1.6 Autovetture

Sono autoveicoli destinati al trasporto di persone, aventi **al massimo nove posti**, compreso quello del conducente.

Le autovetture possono avere motore elettrico.

Possono trainare carrelli appendice o rimorchi leggeri fino a 750 kg e rimorchi non leggeri fino a 3.500 kg.



7907. Autovettura



21310. Autovettura 9 posti



12044. Autovettura elettrica

1.1.7 Autobus

Veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con **più di 9 posti** compreso il conducente. Si definiscono minibus i veicoli fino a 16 posti escluso il conducente. Se destinati al trasporto di scolari, sono attrezzati con particolari allestimenti e vengono denominati **scuolabus**. Si tratta in tutti i casi non di autovetture ma di autoveicoli.



13941. Autobus fino a 16 posti (minibus) - si guida con la patente D1



7824. Scuolabus



21013. Autobus - caratteristiche